



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 17058/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VIII e II

Ai Consiglieri Regionali

Ai l'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Ai Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 11 ad oggetto
Norme in materia di usi civici” (Reg. Gen. n. 68)**

Ad iniziativa del Consigliere Pasquale De Lucia
Depositata il 2 settembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
VIII Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 10.09.2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche alla legge regionale 17 marzo 1981 ad oggetto –Norme in materia di usi civici”

Ad iniziativa del Consigliere Pasquale De Lucia

(Registro Generale numero 68)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione

La presente proposta di Legge sugli usi civici trova fondamento nel R.D. del 16/06/1927 n. 1766 ed in particolare nell'art. 11 lett. B, che fa riferimento al canone enfiteutico che gli occupanti dei fondi agricoli devono corrispondere.

La materia è stata per competenza trasferita alle Regioni e la Campania è intervenuta con la Legge n. 11 del 17/03/1981.

Con il passare del tempo, però, i fondi di natura prettamente agricola sono stati migliorati dagli agricoltori e hanno perso l'originaria destinazione divenendo terreni dai quali i contadini traggono il loro sostentamento e quindi sono sorte controversie circa la determinazione dei canoni da corrispondere.

Con la presente modifica si intende porre fine alle controversie in atto aggiungendo l'art. 4 -bis.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

1. Alla legge regionale 11 marzo 1981, n. 11, dopo l'art. 4 aggiungere l'art. 4 bis:

Art. 4 bis

1. Gli occupatori abusivi, muniti di decreto di legittimazione sebbene impugnato in sede giudiziaria, di fondi agricoli utilizzati per le colture agrarie, devono corrispondere il canone annuo così come corrisposto negli ultimi anni, maggiorato degli interessi.
2. Il canone comunque non può mai superare il reddito dominicale del fondo legittimato.
3. E' in facoltà dei legittimati procedere all'affrancazione versando il canone, così come sopra determinato, moltiplicato per quindici volte, previa istanza rivolta al sindaco e all'assessore regionale.
4. Con l'affrancazione e con il pagamento del canone suddetto, le controversie in atto sono estinte ope legis.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi dello Statuto vigente, entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania